

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FNMCEO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

CIG B6EC0DC6B2

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FNOMCEO

PREMESSE

Con delibera del Comitato Centrale n. 123 del 14/05/2025, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di comunicazione della FNOMCEO nonché di altre iniziative e prodotti di comunicazione istituzionale della FNOMCEO conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://fnomceo.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e di quanto meglio specificato nella relazione tecnico/illustrativa.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 la FNOMCeO assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, garantisce altresì l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell'amministrazione digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

La durata del procedimento è prevista pari a **sei mesi** dalla pubblicazione del *bando*.

Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto

✓ Lotto 1 Servizio di Comunicazione FNOMCeO CIG B6EC0DC6B2

Il responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Antonella Cappabianca (mail: contratti@fnomceo.it)

Per quanto non ulteriormente previsto si rimanda alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, ai documenti pubblicati sulla piattaforma e in subordine al bando tipo ANAC , approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e ss.mm.ii.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- ✓ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel **documento denominato Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement**

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tale modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2.DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione

- internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 82/2005);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/2014;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Supporto alla voce Assistenza tecnica. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara GUUE
- b) Allegato 1 Disciplinare di gara
- c) Allegato 2 Capitolato Speciale
- d) Allegato 1/A domanda di partecipazione
- e) Allegato 1/B Documento di gara unico europeo
- f) Allegato 1/C per dichiarazioni integrative concorrenti
- g) Allegato 1/D Dichiarazione impresa ausiliaria
- h) Allegato 1/E offerta tecnica
- i) Allegato 1/F - Documento di Brief
- j) Allegato 1/G listino prezzi

- k) Informativa privacy bandi
- l) Allegato 3 Disciplinare Telematico
- m) Allegato 4 Schema di Accordo Quadro

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla piattaforma degli acquisti telematici della Federazione raggiungibile al seguente link <https://fnomceo.acquistitelematici.it/> e ai sensi dell'art.88 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità Invia quesito, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88, comma 3, del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei “Dettagli” della procedura nella sezione Chiarimenti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, pertanto non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti” tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005, tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila o la delegataria al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della FNOMCeO utilizza la casella appalti@pec.fnomceo.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail/PEC inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. L'oggetto dell'appalto è il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione per la FNOMCeO, nonché delle altre iniziative e prodotti di comunicazione istituzionale, come meglio specificati nel capitolato di gara.

3.2. Per l'esecuzione di tali servizi sarà stipulato con l'aggiudicatario un accordo quadro ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le diverse prestazioni del contratto sono riconducibili a un'unica tipologia di servizio e risultano funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico.

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo imponibile <u>annuo oltre</u> <u>IVA</u>
1 Unico	Ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione interne ed esterne Fornitura di singoli prodotti/servizi di comunicazione e realizzazione di altri prodotti di comunicazione	B6EC0DC6B2	€ 450.000,00

Lotto 1 Comunicazione FNOMCeO CIG B6EC0DC6B2

Descrizione servizio	CPV	Importo imponibile annuo oltre IVA
Ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterne	79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing	450.000,00
Fornitura di singoli prodotti/servizi di comunicazione e realizzazione di altri prodotti di comunicazione	79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing	
A) Importo a base di gara		€ 450.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
C) Costi della manodopera (trattandosi di servizi di natura intellettuale, in considerazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 9, del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera non soggetti a ribasso)		€ 0,00
A) + B) + C) Importo complessivo imponibile annuo a base di gara		€ 450.000,00

L'importo complessivo a base di gara per la durata dell'intero periodo del servizio (quattro anni) è stimato in 1.800.000,00 al netto dell'IVA.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: H011 (indicare ID del CCNL) Commercio.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo dell'appalto è calcolato in via presuntiva sulla base dei corrispettivi da erogare al Fornitore per la realizzazione di 3 campagne di comunicazione l'anno oltre agli altri servizi di comunicazione.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

3.3. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **anni 4** con effetto dalle **ore 24 del 01/01/2026 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2029**

Secondo quanto previsto all'art. 5 del capitolato, resta inteso che i singoli contratti attuativi di cui all'art. 2 del medesimo capitolato devono essere emessi entro il termine di scadenza dell'accordo quadro. L'ultimo contratto attuativo emesso può essere eseguito anche oltre il termine di scadenza dell'accordo quadro.

3.4. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici : D1 PPS (indici pertinenti tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis) . A tale proposito si rinvia all'apposito articolo REVISIONE DEL PREZZO descritto nel capitolato speciale. Sarà onere del fornitore segnalare il verificarsi della condizione per la revisione dei prezzi.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere modificato ai sensi dell'art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

✓ Lotto 1 Unico Comunicazione FNOMCeO: € 360.000,00 (imponibile)

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 2.160.000,00 (somma imponibile) così suddiviso:

a) Lotto 1 Comunicazione FNOMCeO (importo durata quattro anni)	€ 1.800.000,00
b) Importo per l'opzione art. 120, comma 9 (1/5)	€ 360.000,00
Valore globale stimato (a+b)	€ 2.160.000,00

Resta inteso che qualora la stazione appaltante non esercitasse tali facoltà l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. In particolare:

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;

- i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice (art. 68, comma 4, lett. b).

- tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione durante la procedura di gara. Tale divieto è valido anche successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice;

- ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66 comma 1, lettera g), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta. Gli stessi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

- le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del decreto legislativo 36/2023, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria o delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal decreto legislativo 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del decreto legislativo 36/2023;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un soggetto-gruppo (raggruppamento) abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del decreto legislativo 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere un fatturato globale nel settore di attività oggetto dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore ad € 1.050.000,00 I.V.A. esclusa (in tre anni) (art. 100 comma 11 d.lgs. 36/2023).

Si evidenzia che il sopra indicato requisito viene richiesto in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico-patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio e tale da garantire una adeguata e puntuale esecuzione dello stesso

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ✓ per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ✓ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, la dichiarazione è acquisita tramite il FVOE.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Servizi analoghi: esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di tre campagne di comunicazione **nel settore sanitario** realizzate per pubbliche amministrazioni/privati con un progetto creativo, con indicazione delle date di svolgimento (inizio e fine) e del committente pubblico/private.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della comprova, la dichiarazione è acquisita tramite il FVOE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera e), f), g), h) del decreto legislativo 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane) devono essere posseduti da ciascun partecipante il raggruppamento.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (punti 6.2 e 6.3) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 372 comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE e dichiararli **presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;**

- b) possedere i requisiti di cui al punto REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (**compilare modello Dichiarazione impresa ausiliaria**).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del decreto legislativo 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

8. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

L'affidatario dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente dichiara di avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999 (articolo 17).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del decreto legislativo 36/2023 e precisamente di importo pari a € **43.200,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del decreto legislativo 36/2023. Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: **IT60X0103003203000002102262**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ✓ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su

registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a (o comunque riportare) tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del decreto legislativo 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione. In particolare:

☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

☐ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del decreto legislativo 36/2023, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni** e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la

data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> . Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1 Unico Servizi di Comunicazione	B6EC0DC6B2	€ 165,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 23/06/2025** pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi i formati più comuni.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, nel Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma

L'offerta è composta da:

- a) documentazione amministrativa;
- b) offerta tecnica;
- c) offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o parziali.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica e tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105

e dell'Allegato II.8 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101, comma 1 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione Documentazione di gara presente nei "Dettagli" della presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- ✓ non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nello step Documenti amministrativi per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione
2. DGUE
3. Eventuale procura
4. Garanzia provvisoria
5. CONTRIBUTO ANAC
6. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

7. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
8. Modello per dichiarazioni integrative concorrenti
9. Dichiarazione impresa ausiliaria
10. Altra documentazione amministrativa che ritiene l'operatore economico

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'allegato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il concorrente produce un DGUE, compilato conformemente a quanto disposto dal MIT. In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti anche dall'ausiliaria.

Il DGUE, la domanda di partecipazione e il modello dichiarazioni integrative ulteriori devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del decreto legislativo 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 comma 3, lettere g) ed h) del decreto legislativo 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per se' causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Si applicano per il resto le disposizioni del d.lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 94, 95 e 96

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 36/2023, il concorrente dichiara:

- ✓ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 36/2023 commesse nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del decreto legislativo 36/2023 emessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 36/2023, commessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95 comma 1 lettere b), c) e d) e 98 comma 3 lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, -il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel **modello dichiarazioni integrative concorrenti** il concorrente dichiara:

- ✓ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) dei soggetti di cui all' articolo 94 comma 3 del decreto legislativo 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023

Nel **modello domanda di partecipazione** ,da compilare in tutte le parti pertinenti , il concorrente dichiara tra le altre:

- ✓ per il lotto per il quale è presentata offerta: di non partecipare al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- ✓ di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all' articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
- ✓ di avere assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a https://portale.fnomceo.it/amm_trasp/proposta-di-codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delle-dei-dipendenti-della-fnomceo/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- ✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo 82/2005:

- ✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95 commi 4 e 5 del decreto legislativo 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato, a pena di esclusione, nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- ✓ Dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

- ✓ Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c) le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nello Step Offerta tecnica a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a)
 - una *Relazione Tecnica* firmata digitalmente, che contiene una proposta di campagna di comunicazione esterna predisposta sulla base del documento di brief di cui all'allegato 1/F, che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati nell'allegato 1/E al presente Disciplinare;
 - i curriculum vitae delle risorse che compongono il gruppo di lavoro offerto. I curriculum dovranno essere sottoscritti in originale da parte del soggetto cui si riferiscono, riportare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità e recare in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018.

- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche (modifiche peggiorative) del capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, a pena di inammissibilità, nella Piattaforma nello Step Offerta economica. L'offerta economica (redatta su carta intestata dell'operatore economico) firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA", deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) in cifre e in lettere, il ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, da applicare a tutte le voci del listino prezzi di cui all'allegato 1/G al presente disciplinare (tranne il prodotto di cui alla lettera E) che sarà oggetto di successiva trattativa); verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. Saranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato o incompleto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero lotto. Offerte parziali non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono discrezionali (**tranne uno relativo al possesso della certificazione sulla parità di genere**), il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO 1 - PROGETTO CREATIVO	P _{max} = 60
CRITERIO 2 - PIANO MEZZI	P _{max} = 10
CRITERIO 3 - GRUPPO DI LAVORO	P _{max} = 6
CRITERIO 4 – CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE	P= 4
TOTALE	P _{max} = 80

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei sub-criteri di valutazione "j" elencati nella sottostante tabella A, che indica i punteggi massimi attribuibili, anche in riferimento a specifiche componenti dell'offerta, per particolari caratteristiche della medesima reputati qualitativamente rilevanti dalla Stazione appaltante.

Nella tabella A vengono indicati i "Punteggi Discrezionali," vale a dire i punteggi che sono attribuiti sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica.

Tabella A

CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 - PROGETTO CREATIVO		P_{max} 60
Il punteggio viene attribuito sulla base dei sub-criteri di seguito dettagliati		
<i>Sub criterio j 1.1</i>	Coerenza e incisività del messaggio Il concorrente dovrà descrivere tutte le componenti del progetto creativo (obiettivi, strategia, target e tono di comunicazione), completo degli elementi visual e copy. In particolare dovrà analizzare i profili di coerenza tra la creatività proposta e gli obiettivi di comunicazione indicati nel documento di brief.	<i>fino a punti 10</i>

	Sarà valutata la coerenza complessiva di tutte le componenti del progetto e in particolare tra la creatività proposta e gli obiettivi di comunicazione indicati nel documento di brief.	
<i>Sub criterio j 1.2</i>	Innovatività e originalità del progetto realizzato Il concorrente dovrà rappresentare gli elementi di innovatività e originalità del progetto realizzato. Saranno valutate l'innovatività e l'originalità del progetto creativo nel rispetto dello stile di comunicazione della Federazione.	<i>fino a punti 10</i>
<i>Sub criterio j 1.3</i>	Coerenza ed efficacia dello storyboard dello spot televisivo Il concorrente dovrà riportare lo storyboard di uno spot televisivo di 30 secondi ideato per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza dello storyboard dello spot televisivo con l'idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (annuncio stampa/manifesto, banner internet e spot radio) e l'efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento.	<i>fino a punti 12</i>
<i>Sub criterio j 1.4</i>	Coerenza ed efficacia dell'annuncio stampa/manifesto e del banner internet Il concorrente dovrà riportare il prototipo dell'annuncio stampa/manifesto e del banner internet ideati per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza del prototipo dell'annuncio stampa/manifesto e del banner internet con l'idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (spot radio e spot televisivo) e l'efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento.	<i>fino a punti 12</i>
<i>Sub criterio j 1.5</i>	Coerenza ed efficacia dello script dello spot radio Il concorrente dovrà riportare lo script dello spot radio ideato per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza dello script dello spot radio con l'idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (annuncio stampa/manifesto, banner internet e spot televisivo) e l'efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento.	<i>fino a punti 4</i>
<i>Sub criterio j 1.6</i>	Ideazione creativa e strategia di comunicazione sui social media Il concorrente dovrà descrivere la ratio dell'ideazione creativa e la strategia da adottare per i social media. Saranno valutate l'innovatività della ideazione creativa e della elaborazione della strategia da adottare per i social media, la coerenza con il progetto complessivo di campagna e le sinergie attivabili con le attività di media relation da realizzare a cura di FNOMCEO.	<i>fino a punti 10</i>
<i>Sub criterio j 1.7</i>	Flessibilità comunicativa del progetto creativo Il concorrente dovrà descrivere gli elementi dell'ideazione creativa e della strategia comunicativa del progetto creativo che lo rendono adattabile ai canali	<i>fino a punti 2</i>

	e ai prodotti che saranno utilizzati per la veicolazione del messaggio della campagna. Sarà valutata la flessibilità comunicativa del progetto creativo, ovvero l'adattabilità alla eterogeneità di prodotti, strumenti e canali di comunicazione da utilizzare nel contesto della campagna, tenendo conto della complessità delle funzioni FNOMCEO.	
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2 - PIANO MEZZI		P_{max} 10
<i>Sub criterio j 2.1</i>	Analisi dettagliata e documentata del target Il concorrente dovrà illustrare dettagliatamente e documentare i razionali della pianificazione dei mezzi di comunicazione in relazione al target di riferimento della campagna. Sarà valutata la coerenza dei media indicati nel piano con l'analisi del target.	<i>fino a punti 3</i>
<i>Sub criterio j 2.2</i>	Allocazione del budget Il concorrente dovrà descrivere i razionali adottati per l'allocazione del budget rispetto ai mezzi pianificati. Sarà valutata la razionale allocazione del budget rispetto ai mezzi pianificati per massimizzare l'efficacia comunicativa della campagna in relazione agli obiettivi di comunicazione indicati.	<i>fino a punti 3</i>
<i>Sub criterio j 2.3</i>	Copertura temporale e territoriale Il concorrente dovrà descrivere i razionali adottati per l'articolazione temporale e territoriale della campagna. Sarà valutata la coerenza tra l'impiego dei mezzi utilizzati e l'articolazione temporale e territoriale della campagna.	<i>fino a punti 2</i>
<i>Sub criterio j 2.4</i>	Metodologie di valutazione della campagna Il concorrente dovrà descrivere le metodologie per la valutazione dell'efficacia campagna. Saranno valutate le diverse metodologie di valutazione dell'efficacia della campagna adottate, con particolare riferimento a quelle orientate a ricavare la percezione del messaggio veicolato da parte dei target raggiunti dai media pianificati, nonché a rilevare i risultati attesi in termini di impression, e con riferimento ai canali social, visualizzazione ed engagement e fan/follower.	<i>fino a punti 2</i>
CRITERIO DI VALUTAZIONE 3 - GRUPPO DI LAVORO		P_{MAX} 6
<i>Sub criterio j 3.1</i>	Risorse che saranno utilizzate nell'esecuzione delle attività e loro curricula Il concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro proposto sulla base della composizione e dei requisiti minimi previsti dall'articolo 3 del Capitolato di gara, allegando i curricula delle risorse che ne fanno parte. In particolare per ogni figura professionale offerta dovranno essere descritti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze lavorative. Sarà valutata la coerenza dei curricula dei componenti del gruppo di lavoro con i requisiti minimi previsti dal citato articolo 3.	<i>fino a punti 6</i>

	Inoltre sarà oggetto di valutazione la pregressa esperienza maturata in particolare in contesti di lavoro pubblici o comunque di elevata complessità organizzativa. Nel caso in cui l'offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l'appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento.	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE 4 – POSSESSO CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE	
<i>Sub criterio 4.1</i>	Possesso Certificazione parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006	<i>punti 4 (non discrezionale)</i>

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica presentata dagli offerenti sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nella Tabella A è discrezionalmente valutata dalla Commissione giudicatrice con il procedimento di seguito descritto.

A ciascuno degli elementi qualitativi della Tabella A, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

A tal fine, nel caso in cui le offerte siano più di due, la Commissione procede come di seguito illustrato.

Per ciascun criterio "j", ciascun commissario costruisce una matrice triangolare, avente un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, cioè N-1.

Ciascuna riga e ciascuna colonna è intestata a un diverso concorrente (esempio: "A"; "B"; "C"; ...); nella casella che si trova all'incrocio tra una riga (intestata ad esempio

"A") e una colonna (intestata ad esempio "C"), il commissario riporta i risultati del confronto tra le offerte dei concorrenti a cui sono intestate la relativa riga e la relativa

colonna (quindi, proseguendo nell'esempio, il confronto tra le offerte dei concorrenti "A" e "C").

Il risultato del confronto relativo a ogni criterio "j" è espresso, a valle della lettura dei relativi paragrafi della Relazione tecnica, su una scala numerica variabile tra un minimo di 1 e un massimo di 6 (1=nessuna preferenza; 2=preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4=preferenza media; 5=preferenza grande; 6=preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi (ad esempio 3, 5, oppure 4,5, ecc.), **riportando il riferimento del concorrente del quale preferisce l'offerta (esempio "C"), con il relativo grado di preferenza** (ad esempio "2", che nella scala prescelta significa "preferenza minima").

In caso di pari preferenza tra due offerte, sono riportati i riferimenti di entrambi i concorrenti, e a ognuno viene assegnato 1 punto.

Il grado di preferenza è attribuito sulla base dei criteri presenti nel bando, senza bisogno di motivazione esplicita.

A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da tre ipotetici commissari (commissario 1, commissario 2 e commissario 3) relativamente alle offerte di cinque ipotetici concorrenti (A, B, C, D, E).

Nella prima matrice: il commissario 1 valuta, per esempio, tra gli altri, con "preferenza grande" l'offerta del concorrente B rispetto all'offerta del concorrente E, con una "preferenza media" l'offerta del concorrente D rispetto all'offerta del concorrente B, e con una "parità di preferenza" l'offerta del concorrente A e quella del concorrente E.

		Concorrenti			
		B	C	D	E
Commissario 1	A	A = 3	C = 2	A = 2	A=1; E=1
	B		C = 5	D = 4	B = 5
	C			C = 5	C = 2
	D				E = 5

		Concorrenti			
		B	C	D	E
Commissario 2	A	A = 4	C = 2	A = 3	A = 2
	B		B = 5	D = 4	B = 3
	C			C = 5	C = 2
	D				D = 6

Commissario 3

Concorrenti				
	B	C	D	E
A	A = 2	C = 5	A = 3	A=1; E=1
	B	B = 5	D = 4	E = 3
		C	D = 5	C = 2
			D	E = 6

Quando i commissari hanno effettuato tutti i confronti per il criterio "j" in esame, si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente metodo.

Dapprima si procede a sommare i coefficienti di preferenza attribuiti a ciascun concorrente, riportati nelle matrici triangolari; proseguendo l'esempio, si ha:

Commissario 1	
Concorr.	Somma preferenze
A	6
B	5
C	14
D	4
E	6

Commissario 2	
Concorr.	Somma preferenze
A	9
B	8
C	9
D	10
E	0

Commissario 3	
Concorr.	Somma preferenze
A	6
B	5
C	7
D	9
E	10

Per ciascun concorrente, si calcola la somma dei coefficienti di preferenza di ciascun commissario e, successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la somma dei coefficienti di preferenza più alta, e agli altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente. Nell'esempio adottato, si ottiene:

30:1=21:x calcolo coefficiente

Concorrente	Somma preferenze Commissario 1	Somma preferenze Commissario 2	Somma preferenze Commissario 3	Somma preferenze	Coefficienti definitivi
A	6	9	6	21	0,7000
B	5	8	5	18	0,6000
C	14	9	7	30	1,0000
D	4	10	9	23	0,7667
E	6	0	10	16	0,5333

Nel calcolo dei coefficienti definitivi si procede all'arrotondamento alla quarta cifra decimale, secondo la regola di arrotondamento matematica standard (ad esempio: per arrotondare alla prima cifra decimale, si osserva la seconda cifra decimale; se essa è 0,1,2,3 o 4 la prima cifra decimale resta invariata; se la seconda cifra decimale è 5,6,7,8 o 9 la prima cifra decimale aumenta di una unità).

Il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il peso assegnato al sub criterio stesso.

Nel caso in cui le offerte siano **inferiori a tre**, si procede invece come di seguito illustrato. Ogni membro della Commissione valuta il contenuto della Relazione Tecnica presentata da ciascun concorrente ed esprime per ciascun criterio "j" definito nella Tabella di cui al precedente punto 17.1 la propria valutazione, mediante una scala pre-definita di giudizi, a ciascuno dei quali corrisponde un valore percentuale, come indicato di seguito:

Ottimo	100 %
Molto buono	90 %
Buono	80 %
Più che adeguato	70 %
Adeguito	60 %
Sufficiente	50 %
Appena sufficiente	20 %
Inadeguato *	0%

Le ragioni di tale attribuzione sono motivate in relazione ai criteri presenti nel bando.

** N.B.: Il giudizio "Inadeguato" non esprime una valutazione di inadeguatezza dell'offerta rispetto ai requisiti minimi, che si intendono comunque vincolanti per i concorrenti e il cui non rispetto comporterebbe l'esclusione del concorrente; esso significa esclusivamente che sulla base della Relazione Tecnica l'offerta non presenta un livello adeguato a ottenere un seppur minimo punteggio migliorativo.*

La Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica, arrotondata alla quarta cifra decimale, dei valori percentuali corrispondenti ai giudizi espressi dai singoli membri della Commissione sull'offerta del concorrente "i"-esimo; tale percentuale rappresenta il coefficiente provvisorio cp_{ij} assegnato al concorrente per il criterio "j" in questione. Successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la media dei valori percentuali più alta, e agli altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La regola di arrotondamento è quella matematica standard (ad esempio: per arrotondare alla prima cifra decimale, si osserva la seconda cifra decimale; se essa è 0,1,2,3 o 4 la prima cifra decimale resta invariata; se la seconda cifra decimale è 5,6,7,8 o 9 la prima cifra decimale aumenta di una unità).

Il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il peso assegnato al sub criterio stesso.

Nel caso di una sola offerta ammessa il coefficiente provvisorio è calcolato come nel caso di offerte inferiori a tre e il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente provvisorio c_{pij} per il peso assegnato al sub criterio stesso.

Il punteggio dell'offerta tecnica (PT) del concorrente i -esimo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub criterio.

Il punteggio riservato al possesso della certificazione della parità di genere verrà assegnato al/agli operatore/i in possesso della stessa.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è dato dal punteggio attribuito al ribasso di cui al precedente articolo 17, lettere a) come meglio specificato nella sottostante tabella.

Descrizione	Punteggio assegnato
a) Ribasso su Listino prezzi	20
TOTALE	20

Il punteggio da attribuire al ribasso sarà calcolato secondo la formula sotto indicata.

$$P_i = R_a / R_{max} \times P_{max}$$

dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

P_{max} = punteggio massimo attribuito all'elemento prezzo.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: contratti@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

I servizi di comunicazione oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come sopra specificato. La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'articolo 108 comma 7 del decreto legislativo 36/2023.

~~Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.~~

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singolo lotto non saranno prese in considerazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e/o in ambito legale. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del decreto legislativo 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nel giorno e nell'ora che saranno comunicati tramite la piattaforma telematica..

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- ✓ della documentazione amministrativa;
- ✓ delle offerte tecniche;
- ✓ delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP con l'ausilio della commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni dalla loro adozione**. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto COMUNICAZIONI. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto COMUNICAZIONI.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del decreto legislativo 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: contratti@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e l'attendibilità degli impegni assunti in relazione a quanto richiesto dal punto REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del decreto legislativo 36/2023.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante:

- ✓ **di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di appalto (articolo 108 comma 10 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- ✓ di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- ✓ di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile;
- ✓ di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la gara;
- ✓ di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente;
- ✓ di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte

senza che gli operatori economici possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://portale.fnomceo.it/amm_trasp/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-della-fnomceo/#! e https://portale.fnomceo.it/argomento_amm/altri-contenuti/.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del decreto legislativo 36/2023.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la stazione appaltante e il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il RUP come sopra nominato.

30. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ La partecipazione alla gara comporta l'esplicita e totale accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. Non saranno quindi ammesse offerte condizionate.